

DECRETO 9 settembre 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Caltanissetta.

**IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Caltanissetta in data 17 luglio 1997 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Caltanissetta è accertato in data 17 luglio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A7159

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 agosto 1997.

Certificazione delle competenze della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE**

E

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1985, concernente l'adesione alla convenzione del 7 luglio 1978 sugli standard di addestramento per il personale marittimo (IMO STCW 78);

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo ai depositi presso il Segretariato generale dell'IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la risoluzione n. 1 adottata a Londra il 7 luglio 1995 con la quale sono state approvate modifiche all'annesso alla suindicata Convenzione internazionale del 1978 (IMO STCW 95);

Vista la comunicazione del Segretariato generale dell'Organizzazione marittima internazionale del 1° novembre 1996 con la quale si comunica che, ai sensi dell'art. XIII (1) (a) (ix) della suindicata Convenzione STCW del 1978 i suindicati emendamenti entreranno in vigore dal 1° febbraio 1997;

Considerato che l'anzidetta Convenzione — nell'ambito dei requisiti necessari allo svolgimento delle funzioni connesse con le situazioni di emergenza, la sicurezza sul lavoro e la sopravvivenza — stabilisce alla tegola VI/4 i requisiti minimi obbligatori relativi al primo soccorso sanitario e all'assistenza medica a bordo delle navi mercantili italiane;

Considerato, in particolare, che i lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare designati a provvedere al primo soccorso sanitario devono dimostrare di avere acquisito una competenza, in materia di primo soccorso sanitario, del livello indicato alla tavola A-VI/4-1 del codice STCW;

Considerato, altresì, che i lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare designati a fornire assistenza medica devono dimostrare di avere acquisito una competenza in materia di assistenza medica del livello indicato alla tavola A-VI/4-2 del codice STCW;

Ritenuto necessario disciplinare l'attività per la certificazione delle competenze di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili prevenendo, per il rilascio delle relative certificazioni, il superamento di appositi esami teorico-pratici da effettuarsi sui programmi di cui alle suindicate tavole A-VI/4-1 e A-VI/4-2;

Atteso che il Ministero della sanità con decreto del 7 agosto 1982 ha provveduto alla istituzione — ai sensi dell'art. 7 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 — di corsi di formazione per gli ufficiali imbarcati o in attesa di imbarco sulle navi mercantili italiane;

Riconosciuto che gli anzidetti corsi — tuttora regolarmente svolti — rispondono alle esigenze contemplate dalla citata Convenzione IMO-STCW 95 ed in particolare a quelle della regola VI/4 relativa all'assistenza medica a bordo di navi mercantili di cui alla sezione A-VI/4, paragrafi 4, 5 e 6 del codice STCW 95;

Ritenuto comunque opportuno adeguare il programma dei corsi anzidetti alle competenze in materia di assistenza medica a bordo di navi mercantili previste alla tavola A-VI/4-2 determinando la durata degli stessi in una settimana per un numero complessivo di ore non inferiori a quaranta delle quali almeno dieci di esercitazioni pratiche;

Decreta:

Art. 1.

1. Le competenze in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo delle navi mercantili italiane dei lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare sono comprovate dai certificati di cui ai modelli allegati *A* e *B* al presente decreto, di cui formano parte integrante, rilasciati dal Ministero della sanità.

Art. 2.

1. Il certificato di primo soccorso sanitario a bordo di navi mercantili viene conseguito mediante il superamento di esami teorico-pratici il cui programma è riportato all'allegato *C* al presente decreto del quale forma parte integrante.

Art. 3.

1. Sono ammessi a sostenere i suindicati esami i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare.

Art. 4.

1. La commissione di esame è nominata dal medico di porto responsabile dell'ufficio di sanità marittima del Ministero della sanità ed è composta dallo stesso medico di porto, o un suo delegato, con funzioni di presidente, dal comandante di porto, o un suo delegato, componente, da un medico dell'ufficio di sanità marittima o da un medico del servizio assistenza sanitaria ai naviganti, componente con funzioni anche di segretario.

Art. 5.

1. Per l'ammissione agli esami di cui all'art. 2 gli interessati devono inoltrare domanda ad uno degli ambulatori dei servizi di assistenza sanitaria ai naviganti del Ministero della sanità, di cui all'allegato *E* al presente decreto del quale forma parte integrante.

2. Dette domande devono essere presentate almeno quindici giorni prima della data d'esame prescelta sulla base del calendario stabilito da ciascuna commissione ed affisso nelle rispettive sedi di esame e nelle competenti capitanerie di porto.

Art. 6.

1. Gli interessati devono allegare alla domanda di ammissione agli esami la ricevuta del versamento al capo XX, capitolo 3620 del bilancio delle entrate dello Stato della somma di L. 50.000.

2. A tal fine gli interessati sono tenuti a versare la suindicata somma sul conto corrente postale, tra quelli appresso indicati, intestato al SASN nella cui competenza territoriale rientra la sede prescelta per l'effettuazione dell'esame:

c/c postale n. 27677806 intestato al SASN di Napoli;

c/c postale n. 18142166 intestato al SASN di Genova;

c/c postale n. 17075342 intestato al SASN di Trieste.

Art. 7.

1. Il certificato di assistenza medica a bordo di navi mercantili viene conseguito a seguito della frequenza, con profitto, ai corsi di cui al decreto interministeriale 7 agosto 1982 effettuati sulla base del programma di cui all'allegato *D* al presente decreto del quale forma parte integrante.

2. Detti corsi hanno la durata di una settimana e vengono svolti con un impegno orario non inferiore a quaranta ore delle quali almeno dieci di esercitazioni pratiche.

Art. 8.

1. Gli attestati concernenti il superamento dei corsi previsti dal decreto interministeriale 7 agosto 1982, già rilasciati al personale appartenente allo stato maggiore di coperta o di macchina, sono validi ai fini di cui al presente decreto.

2. I servizi di assistenza sanitaria ai naviganti del Ministero della sanità individuati nell'allegato *E* sono autorizzati a rilasciare agli interessati, in sostituzione del suindicato attestato che resta agli atti del Ministero, il certificato di cui all'allegato *B* al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1997

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

ALLEGATO A

Ufficio di Sanità Marittima
 Department of Maritime Health

**CERTIFICATO DI COMPETENZA IN MATERIA
 DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO A BORDO DI NAVI MERCANTILI .**
 Certificate of competence in medical first Aid on board ships

SI CERTIFICA
 We hereby certify

Che il Sig.
 That Mr

nato
 born in

il
 on

Iscritto nelle matricole del Compartimento Marittimo di
 Entered in the registers of the Marine Department of

al n.
 at n.

ha superato, con esito soddisfacente, l' esame di pronto soccorso sanitario a bordo di navi mercantili di cui alla
 passed with satisfactory results, the examination of medical first Aid on board ships in accordance with regulation VI/4-1
Regola VI/4-1 della Convenzione internazionale sugli standards di addestramento, certificazione e
 of the international Convention on standards of training certification and
tenuta della guardia per i marittimi, STCW 1978, come emendata nel 1995, e secondo le modalità
 watchkeeping for seafares, STCW 78, as emended in 1995, and in compliance with the procedures
di cui al D.M.
 of the D.M

Data del rilascio
 Date of issue

p. Il Ministero della Sanità'
 Representative of Ministry of Health
IL MEDICO DI PORTO
 Harbour doctor

p. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione
 Representative of Ministry of Transports and Navigation
IL COMANDANTE DEL PORTO
 Harbour Master

Firma del possessore del certificato
 Signature of the holder of certificate

ALLEGATO B

Ufficio di Sanità Marittima
 Department of Maritime Health

**CERTIFICATO DI COMPETENZA IN MATERIA
 DI ASSISTENZA MEDICA A BORDO DI NAVI MERCANTILI.**

Certificate of competence in Medical Care on board ships

SI CERTIFICA
 We hereby certify

Che il Sig.
 That Mr

nato
 born in

il
 on

Iscritto nelle matricole del Compartimento Marittimo di
 Entered in the registers of the Marine Department of

al n.
 at n.

ha superato, con esito soddisfacente, l' esame del corso di assistenza medica a bordo di navi mercantili di cui alla
 passed with satisfactory results, the examination of course of medical care on board ships in accordance with regulation VI/4-2
 regola VI/4-2 della Convenzione internazionale sugli standards di addestramento, certificazione e
 of the international Convention on standards of training, certification and
 tenuta della guardia per i marittimi, STCW 1978, come emendata nel 1995, e secondo le modalità
 watchkeeping for seafarers, STCW 78, as emended in 1995, and in compliance with the procedures
 di cui al D.M. 7 agosto 1982 così come modificato dal D.M.
 of the D.M 7 august 1982 in compliance with D.M

Data del rilascio
 Date of issue

IL DIRETTORE DEL CORSO
 The Director of the course

p. Il Ministero della Sanità'
 Representative of Ministry of Health
IL MEDICO DI PORTO
 Harbour doctor

p. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione
 Representative of Ministry of Transports and Navigation
IL COMANDANTE DEL PORTO
 Harbour Master

Firma del possessore del certificato
 Signature of the holder of certificate

ALLEGATO C

PROGRAMMA DELL'ESAME TEORICO - PRATICO PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI COMPETENZA IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO MEDICO A BORDO DI NAVI MERCANTILI ITALIANE E CRITERI DI VALUTAZIONE.

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA D'ESAME

- 1) Equipaggiamento di primo soccorso.
- 2) Struttura del corpo umano e funzioni delle varie parti.
- 3) Rischi da avvelenamento e da intossicazioni a bordo delle navi.
- 4) Esame dell'ammalato.
- 5) Lesioni vertebrali.
- 6) Ustioni, scottature ed effetti del caldo e del freddo.
- 7) Fratture, lussazioni e lesioni muscolari.
- 8) Cure mediche alle persone soccorse in mare, compreso l'assideramento e l'esposizione al freddo.
- 9) Consigli medici via radio.
- 10) Farmacologia.
- 11) Sterilizzazione.
- 12) Arresto cardiaco, annegamento e asfissia.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il candidato deve dimostrare di avere acquisito la necessaria competenza per:

- identificare con prontezza e completezza le probabili cause, la natura e la gravità delle lesioni o della malattia ed effettuare, in conformità alle vigenti pratiche mediche in materia, i necessari interventi di primo soccorso;
- rendere minimo il rischio per se stessi e per gli altri;
- trattare le lesioni e riconoscere le reali condizioni del paziente in conformità alle pratiche di primo soccorso medico e alle linee guida internazionali.

ALLEGATO D

PROGRAMMA DELL'ESAME CONCLUSIVO DEL CORSO TEORICO - PRATICO
PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI COMPETENZA IN MATERIA
DI ASSISTENZA MEDICA A BORDO DI NAVI MERCANTILI ITALIANE E
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA ACQUISITA IN MATERIA.

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA DEL CORSO

- 1) Cure necessarie per i seguenti infortuni:
 - Lesioni alla testa e alla spina dorsale;
 - Danni all'orecchio, al naso, alla gola e agli occhi;
 - Emorragie interne ed esterne;
 - Bruciature, ustioni ed assideramento.
 - Fratture, lussazioni e lesioni muscolari;
 - Ferite, ferite in via di guarigione, infezioni;
 - Sopportazione del dolore;
 - Tecniche di sutura;
 - Cura dei dolori addominali;
 - Piccole operazioni chirurgiche;
 - Medicazione e bendaggio.
- 2) Compiti dell'infermiere professionale con particolare riguardo a:
 - Principi generali;
 - Cure infermieristiche.
- 3) Principali malattie ivi compreso:
 - Emergenze;
 - Malattie sessualmente trasmesse;
 - Malattie tropicali ed infezioni.
- 5) Abuso di alcol e droga.
- 6) Cure dentarie.
- 7) Ginecologia, gravidanza e parto.
- 8) Interventi di assistenza medica da adottare in caso di salvataggio con particolare riferimento a quelli da effettuare in caso di annegamento.
- 9) Nozioni di igiene.
- 10) Controllo ambientale a bordo.
- 11) Prevenzione delle malattie con particolare riguardo alla disinfezione, alla disinfestazione, alla derattizzazione e alle vaccinazioni.
- 12) Tenuta dei registri medici.
- 13) Procedure necessarie per:
 - richiesta di assistenza medica via radio;
 - trasporto del malato con elicottero;
 - effettuazione delle cure mediche ai marittimi in collaborazione con le autorità portuali.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il candidato deve dimostrare di aver acquisito la necessaria competenza per:

- identificare i sintomi sulla base dell'esame clinico e della storia medica del paziente ;
- assicurare una protezione completa ed effettiva contro le infezioni e la loro diffusione;
- mantenere un atteggiamento calmo e rassicurante;
- trattare le malattie in modo appropriato e conforme alla pratica medica e alle linee guida nazionali ed internazionali;
- dosare e somministrare farmaci ed eseguire medicazioni in modo conforme alle raccomandazioni del produttore e alla pratica medica;
- valutare prontamente il significato dei cambiamenti delle condizioni del paziente;
- seguire in modo completo e conforme alla pratica medica le procedure per l'esame clinico del paziente;
- eseguire, sulla base delle procedure stabilite in materia, la preparazione ed il trasferimento del paziente;
- conoscere le procedure necessarie per la richiesta di assistenza medica via radio.

ALLEGATO E

AMBULATORI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA AI NAVIGANTI
SEDI DELL'ESAME TEORICO PRATICO DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO.

- 1) GENOVA: Via A. Cantore, 3 - CAP 16126
Tel. 010/2462753, Fax 265664
- 2) LIDO DI OSTIA (RM): Via A. Piola Caselli, 82 -CAP 00122
Tel. 06/5665746
- 3) LIVORNO: Piazza Micheli, 9 - CAP 57100
Tel. 0586/896475
- 4) MESSINA: Via Calabria, 15 - 301 bis comp. 3° - CAP 98100
Tel. 090/774903 (anche Fax) - 774904
- 5) MOLFETTA (BA): Via Maranta, 18 - CAP 70056
Tel. 080/911039-911469
- 6) NAPOLI: Via S. Nicola alla Dogana, 9 - CAP 80133
Tel. e Fax 081/5515266
- 8) PALERMO: Via Onorato, 5 - CAP 90139
Tel. 091/583772, Fax 324024
- 9) TRIESTE: Via del Coroneo, 21 - CAP 34133
Tel. 040/635235-635236, Fax 635237

97A7161

DECRETO 29 agosto 1997.

Determinazione del numero dei posti relativi ai corsi di diploma universitario per il personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, anno accademico 1997-1998.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6 che disciplina i rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, datato 24 luglio 1996, con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi universitari dell'era sanitaria ai sensi del richiamato art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992 (supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1996);

Visto, in particolare, l'art. 1, punto 5, del predetto decreto ministeriale in quale prevede che il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma è determinato con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Ritenuto di stabilire il numero dei posti di diploma universitario, articolato a livello regionale, tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali e delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome, sentite le federazioni ed associazioni nazionali delle varie figure professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 1997-1998, il numero dei posti, a livello nazionale, ripartito per regione e provincia autonoma, dei diplomi universitari per il personale sanitario infermieristico tecnico e della riabilitazione, è quello risultante dalla tabella allegata al presente decreto del quale fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 1997

Il Ministro della sanità
BINDERI

*Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*
BERLINGUER